

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI FRANCOFONTE E MELILLI.

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di _____ tra il Comune di Melilli, abitanti 13.747, con sede in Melilli (SR), piazza Filippo Crescimanno, C.F. 81000590893, classe II^, legalmente rappresentato dal Sindaco, ed il Comune di Francofonte (SR), abitanti 12.453 con sede in Francofonte, Piazza Garibaldi, n. 18, C.F. 82001050895 classe II^, legalmente rappresentato dal Sindaco, si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO

- Che l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - Che l'art. 98 del TUEL co. 3 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della medesima sezione regionale, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale;
 - Che i Comuni di Melilli e Francofonte, i quali sono ricompresi nella medesima sezione regionale della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Palermo. Intendono stipulare una convenzione per svolgere in modo coordinato le funzioni di Segretario comunale;
 - Che il Comune di Melilli ha una popolazione di n. 13.747 abitanti ed il Comune di Francofonte ha una popolazione di n. 12.453 abitanti, e pertanto la presente convenzione viene ascritta alla classe II (popolazione da 10.001 a 65.000 abitanti);
 - Che, in forza ai seguenti atti deliberativi:
 - delibera di C.C. del Comune di Melilli n. _____ del _____;
 - delibera di C.C. del Comune di Francofonte n. _____ del _____;
- i Comuni predetti hanno stabilito di svolgere in modo coordinato il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario comunale per i due Comuni, nelle forme di cui all'art. 30 del D.Lgs 267/2000 e avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

I Comuni di Melilli e Francofonte dichiarano di voler convenzionare, a norma dell'art. 98 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, l'ufficio di Segreteria comunale dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. I predetti Enti affidano il compimento degli atti di gestione e contabile derivanti dalla presente convenzione al Comune di Melilli, che assume il ruolo di Comune "Capo convenzione".

ART. 2
SCOPO DELLA CONVENZIONE

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e cioè di servirsi dell'opera di un solo Segretario nominato con decreto del Sindaco del Comune di Melilli, Comune capo convenzione, con l'accordo del Sindaco dell'altro Comune.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione è competente, oltre che per gli atti inerenti la nomina e la revoca del Segretario comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune per i provvedimenti riguardanti:

- Richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo del Segretario titolare;
- Autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività. Le assenze per congedo ordinario, per malattia o per la partecipazione a convegni ai fini dell'attività formativa verranno comunicate dal segretario comunale al Comune di Melilli, Capo convenzione e al Comune di Francofonte.

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le funzioni verranno svolte dai vice Segretari presenti nei due Comuni.

ART. 3
FUNZIONI

Il Segretario comunale nominato per l'esercizio dell'ufficio associato di segreteria esercita, in conformità a quanto previsto dall'art. 97 del TUEL, le funzioni previste dalla legge, dagli statuti, dai regolamenti ed ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

ART. 4
DURATA DELLA CONVENZIONE

La validità della convenzione (che decorre dalla data della certificazione di presa servizio del segretario comunale titolare nella sede convenzionata) è di un anno.

La convenzione si intenderà prorogata per un altro anno; eventuale formale disdetta, in data diversa rispetto alla scadenza naturale, dovrà essere comunicata entro i 60 giorni antecedenti.

In caso di scioglimento o recesso anticipato della convenzione di segreteria, il Segretario permane presso la sede di Melilli.

Tutti gli atti relativi alla stipula della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi alla Prefettura di Palermo - Ufficio Territorio del Governo di Palermo, per i provvedimenti di competenza ed al Segretario comunale.

ART. 5
**COMPETENZA PER LA NOMINA E LA REVOCA DEL SEGRETARIO
COMUNALE**

Al Sindaco del Comune Capo convenzione compete la nomina, in accordo col Sindaco del Comune di Francofonte.

La revoca del Segretario delle segreterie convenzionate potrà avvenire nei modi e con le forme previste dall'art. 100 del D.Lgs 267/2000, dall'art. 15 co. 5 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 e dall'art. 1 co. 82 della L. 190/2012 nel caso in cui il Segretario ricopra la

qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione. L'atto sarà assunto dal Sindaco del comune Capo convenzione, sentito l'altro sindaco, e la delibera ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo convenzione.

ART. 6

STATO GIURIDICO

Il Segretario delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci. Il rapporto di servizio, sia per quanto attiene al trattamento giuridico che per quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessario, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

ART. 7

SERVIZIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la propria presenza presso il Comune di Melilli per 26 ore a settimana, presso il Comune di Francofonte per 10 ore a settimana, per complessive 36 ore settimanali.

La sopra descritta ripartizione del servizio potrà subire delle variazioni in coerenza con le esigenze flessibili dei due Enti.

Le ore verranno così ripartite:

- Comune di Melii: giornate di martedì, giovedì e venerdì per un totale di 26 ore;
- Comune di Francofonte: giornata di mercoledì di 10 ore.

ART. 8

RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Le spese relative al trattamento economico del Segretario comunale, così come determinate dall'art. 37 e ss. Del CCNL dei Segretari comunali e provinciali e dai successivi rinnovi contrattuali, graveranno su ciascun Comune nella seguente misura:

72% a carico del Comune di Melilli

28% a carico del Comune di Francofonte

ART. 9

TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario dei Comuni convenzionati spetta il trattamento economico previsto dal CCNL, siglato l'1 marzo 2001 e successivi contratti, in relazione alla fascia professionale di rappresentanza, composto dallo stipendio tabellare – comprensivo della tredicesima mensilità e della retribuzione di posizione.

Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere al Segretario comunale, ai sensi del co. 4 dell'art. 41 del CCNL 1998-2001, una maggiorazione della retribuzione di posizione in godimento.

Il contratto integrativo di livello nazionale dei Segretari comunali e provinciali e l'accordo stipulato il 22.12.2003 stabiliscono le condizioni soggettive ed oggettive per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità di posizione.

Tale percentuale non può essere inferiore all'indennità di posizione prevista dal CCNL 2001.

La percentuale di maggiorazione nella misura del 50% è insuperabile anche nel caso in cui le funzioni di responsabile di servizio siano assunte in ciascuno degli Enti convenzionati, ed

in tal caso, gli Enti ripartiranno tra di loro le spese riconosciute a tale titolo al Segretario comunale.

Il Comune Capo convenzione provvederà a liquidare le eventuali percentuali di maggiorazione delle indennità di posizione riconosciute al Segretario comunale.

Al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionata spetta altresì, a norma di quanto previsto dell'art. 45 del CCNL 1998-2001, una retribuzione mensile aggiuntiva, la cd. Indennità di convenzione, pari al 25% della retribuzione complessiva calcolata sulle voci di cui all'art. 37 del CCNL 1998-2001, co. 1 dalla lett. a) alla lett. e).

I Sindaci dei Comuni di Melilli e Francofonte provvedono ciascuno autonomamente alla valutazione del Segretario comunale per l'attribuzione dell'indennità di risultato prevista dall'art. 42 del CCNL 1998-2001, nella misura percentuale massima del 10% del monte salari corrisposto da ciascun Ente al Segretario comunale titolare dell'ufficio convenzionato e dei diritti di segreteria (monte salari comprensivo della maggiorazione del 25 % a titolo di maggiorazione per il servizio convenzionato). Ogni Ente provvederà autonomamente alla liquidazione delle somme riconosciute a titolo di indennità di risultato al Segretario comunale.

Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, nonché dell'art. 45 co. 2 del CCNL 16.05.2001 al Segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionata, per l'accesso alle diverse sedi nella medesima giornata, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Gli oneri si ripartiscono tra gli Enti in misura uguale a carico di ciascuno.

Le spese verranno su richiesta del Segretario comunale liquidate dal Comune Capo convenzione ed entro il mese successivo dalla richiesta.

ART. 10

RENDICONTI E RIMBORSI

Il Comune di Melilli assume l'onere di anticipare le retribuzioni al segretario, il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Il Comune di Francofonte assume l'obbligo di effettuare trimestralmente il rimborso al Comune di Melilli.

A tal fine l'Ufficio di ragioneria del Comune di Melilli comunicherà al Comune di Francofonte la soma da rimborsare e quest'ultimo provvederà a corrispondere la somma di propria competenza in favore del Comune di Melilli entro i 10 giorni successivi a mezzo di accredito sul conto del tesoriere.

Le spese per missioni effettuate dal segretario convenzionato restano totalmente a carico del comune nell'interesse del quale sono effettuate.

I diritti di rogito verranno liquidati autonomamente da ciascun Ente per conto del quale è svolta l'attività di rogito di contratti.

Il Segretario comunale, nella richiesta di liquidazione dei diritti di rogito di ciascun Ente, provvederà ad indicare l'importo dei diritti riscossi nell'anno di competenza, al fine di consentire il controllo del limite di cui all'art. 10 della L. 116/2014.

Il Comune di Francofonte provvede a compilare entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto di tutte le spese sostenute per il servizio di segreteria comunale unitamente al riparto finale.

ART. 11

CLASSE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è classificata in fascia B-classe II[^], ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del segretario comunale.

ART. 12

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio di segreteria.

ART. 13

NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti.

Copia autentica della presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione dei rispettivi Consigli Comunali dei Comuni convenzionati, sarà inviata alla competente sezione regionale della Prefettura, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II[^], allegata al D.P.R. 131/1986.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, così come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI MELILLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI FRANCOFONTE
